



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di mercoledì 5 ottobre 2016

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Nuove regole per il personale distaccato in Italia da Paesi UE](#)

di Nicola Fasano

IMPOSTE SUL REDDITO

[Società semplici che erogano servizi dell'azienda ai soci](#)

di Luigi Scappini

AGEVOLAZIONI

[Detrazione Irpef dell'Iva assolta per l'acquisto di immobili abitativi](#)

di Luca Mambrin

PENALE TRIBUTARIO

[Spetta all'ente dimostrare l'effettiva idoneità del Modello 231](#)

di Luigi Ferrajoli

ENTI NON COMMERCIALI

[Il lavoro sportivo dilettantistico: una storia senza fine](#)

di Guido Martinelli

FINANZA

[Gli investimenti in valuta](#)

di Marco Degiorgis

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Nuove regole per il personale distaccato in Italia da Paesi UE

di Nicola Fasano

Nell'ambito della mobilità internazionale dei lavoratori, un ruolo di primo piano è rivestito dall'istituto del **distacco** tramite cui un dipendente viene "prestato", per un determinato periodo di tempo, dall'impresa **distaccante** (con cui è instaurato l'originario rapporto di lavoro) a quella **distaccataria** che beneficia della prestazione lavorativa del dipendente in questione. Tale fattispecie si configura in particolare fra **imprese consociate**, spesso appartenenti al medesimo gruppo.

Sotto il **profilo fiscale**, il dipendente fiscalmente residente in Italia distaccato all'estero è soggetto a tassazione in Italia **generalmente sulla base delle c.d. "retribuzioni convenzionali"** di cui all'articolo 51, comma 8-bis, Tuir, in quanto solitamente ne soddisfa le relative condizioni temporali (esercizio a titolo esclusivo dell'attività lavorativa all'estero per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi). Viceversa i dipendenti di società straniere distaccate presso le loro consociate italiane, sono **assoggettati a tassazione su base "analitica"** nel senso che si applicano le regole ordinarie del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi da 1 a 8 del medesimo articolo 51, Tuir, non potendosi applicare la disciplina dettata dal comma 8-bis prevista per i soli lavoratori "all'estero", seppur tale **aspetto appare censurabile**, soprattutto in ambito europeo, in quanto **discriminatorio e lesivo**, fra l'altro, del **principio di libera circolazione dei lavoratori**.

Ciò detto, va sottolineato come, ancor prima delle tematiche di natura fiscale, che vanno preventivamente pianificate, in merito al distacco sorgono **problematiche anche di natura giuslavoristica e previdenziale** che non vanno affatto sottovalutate. Soprattutto dopo che con riferimento ai lavoratori distaccati da Paesi UE in Italia è entrato in vigore, dallo scorso 22 luglio, il **D.Lgs. 136/2016** attuativo delle disposizioni della Direttiva europea 2014/67/UE.

In particolare, il decreto si applica:

- alle **imprese stabilite in un altro Stato membro** che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato;
- alle **agenzie di somministrazione di lavoro** stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia.

Peraltro, la definizione di “lavoratore distaccato” fornita dall’articolo 2 del decreto è molto ampia definendo come tale *“il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”*.

Viene inoltre sancito che al rapporto di lavoro tra le imprese interessate e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le **medesime condizioni di lavoro e di occupazione** previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.

Al fine inoltre di contrastare il fenomeno della **fittizia allocazione** di un datore di lavoro in stati dell’Unione europea con **regimi contributivi meno rigorosi di quello italiano** sono dettate una serie di disposizioni stringenti per appurare l’autenticità del distacco.

In particolare, l’articolo 3 del decreto prevede che al fine di accertare se l’impresa distaccante **eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale** dipendente sono valutati una serie di elementi fra cui:

- il luogo in cui l’impresa ha la propria **sede legale e amministrativa**, i propri uffici, reparti o unità produttive;
- il luogo in cui l’impresa è **registrata alla Camera di commercio**;
- il luogo in cui i lavoratori **sono assunti** e quello da cui **sono distaccati**;
- il luogo in cui l’impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
- il **numero dei contratti eseguiti o l’ammontare del fatturato** realizzato dall’impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione.

Inoltre, al fine di accertare se il lavoratore è “veramente” distaccato gli organi ispettivi devono valutare fra l’altro:

- il contenuto, la **natura e le modalità di svolgimento dell’attività** lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
- la circostanza che il lavoratore eserciti **abitualmente** la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
- la **temporaneità** dell’attività lavorativa svolta in Italia;
- la circostanza che il lavoratore **sia tornato o si preveda che torni** a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
- la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle **spese di viaggio, vitto o alloggio**;
- eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
- l’esistenza del **certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale**

Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle **dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.**

In tali casi il **quadro sanzionatorio** è particolarmente pesante: il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione**. In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IMPOSTE SUL REDDITO

Società semplici che erogano servizi dell'azienda ai soci

di Luigi Scappini

L'evoluzione dell'intero sistema produttivo coinvolge anche il **settore primario** e quindi **l'agricoltura**, comparto economico originariamente legato a un **concetto** strettamente **terriero**, inteso quale **mera coltivazione del fondo** e successiva **raccolta dei frutti**.

Tale impostazione è venuta meno a partire dalla riforma del 2001 ove il Legislatore, recependo quanto previsto dalla delega di cui alla **L. 57/2001**, **riscrivendo** integralmente **l'articolo 2135**, cod. civ., ha **proposto** una definizione di **imprenditore agricolo** che, accanto alle attività tipicamente agricole, ne **svolge** anche **altre**, le cosiddette **connesse**, lasciando di queste ultime una **definizione aperta**, tant'è vero che esse continuano ad arricchirsi.

Ma, al di fuori di queste considerazioni di carattere generale, quello che si vuole evidenziare è la circostanza per cui il Legislatore, in riferimento alle suddette attività **connesse**, abbia introdotto **due requisiti** necessari per poterle considerare tali: uno **soggettivo** e uno **oggettivo**.

Limitandosi a ricordare come il parametro **oggettivo** sia stato individuato nella **prevalenza**, quello che in questa sede si vuole analizzare è il requisito **soggettivo** richiesto che, dottrina e prassi hanno sempre definito come la **necessità** che l'**attività** connessa sia **svolta** da parte di un **soggetto già di per sé imprenditore agricolo**.

Il requisito soggettivo richiede una stretta connessione tra attività connessa e soggetto che la svolge, in assenza della quale non scatta quella *fictio iuris* che comporta l'attrazione dell'attività nell'ambito agricolo a discapito della sua natura commerciale.

Tale **principio** è **suffragato** dallo stesso **dato letterale** della norma nel momento in cui si afferma che “*Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette ...*”, la cui interpretazione lascia veramente pochi spazi a interpretazioni differenti del requisito soggettivo.

Tuttavia, in tale contesto si sono inserite alcune **sentenze di legittimità** in cui questa connessione soggettiva stretta viene *bypassata* allorquando l'attività connessa viene svolta da una società semplice nei confronti dei singoli soci.

A parere dei giudici (**sentenza n. 7238/2015**) “*il legislatore non ha prescritto come requisito indispensabile la corrispondenza soggettiva tra chi svolge l'attività principale e quella connessa, ferma restando la necessità di valutare, caso per caso, la rilevanza quantitativa e qualitativa degli apporti, al fine di stabilire se l'attività connessa non risponda prevalentemente a scopi commerciali*

*od industriali, realizzando utilità indipendenti o prevalenti rispetto all'attività agricola” (in senso conforme anche la **sentenza n. 15708/2009**).*

Di fatto, viene completamente **stravolto** lo **schema** creato dal Legislatore che, come evidenziato sopra, ha esplicitato la sussistenza obbligatoria di un requisito soggettivo, consistente nella coincidenza tra soggetto che compie l'attività connessa e committente della stessa.

A ben vedere, una **deroga** è concessa, infatti, la stessa Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 44/E/2004**, introduce la **possibilità** che le attività **connesse** di prodotto siano **eseguite all'esterno**.

In questo caso, tuttavia, i giudici sdoganano il principio per cui una **società** costituita da **imprenditori agricoli**, nel momento in cui **svolge** le attività **connesse** in prevalenza sui prodotti “conferiti” da parte dei soci, rientra nei **parametri** per dichiarare un **reddito agrario**.

Nella realtà un'impostazione similare è stata introdotta con l'**articolo 1, comma 1094, L. 296/2006** (la Finanziaria per il 2007) con cui è previsto un **regime fiscale** specifico per tali forme societarie di esercizio delle attività connesse: “*Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.*”.

Ecco che allora, il nostro Legislatore nella realtà ha pensato a un **veicolo, alternativo** a quelle forme tipiche dell'**associazionismo**, quali le **cooperative**, per dare la possibilità di veicolare a un soggetto partecipato quelle prestazioni che il singolo associato non vuole o non sarebbe in grado di eseguire.

La **società semplice** rappresenta la forma elementare e, al tempo stesso, quella che meglio si innesta in un contesto agricolo e, **non considerarla** ricompresa nella previsione di cui al **comma 1094** richiamato starebbe a significare un suo **declassamento** rispetto a quelle altre forme societarie che lo stesso Legislatore è consci non si prestino, o per meglio dire prestavano alla luce dell'evoluzione nell'esercizio delle attività agricole, per caratteristiche proprie a un loro **impiego** in agricoltura.

In conclusione si ritiene che le società semplici costituite solo da imprenditori agricoli, nel momento in cui “lavorino” e “commercializzino” solamente prodotti dei **soci**, **rientrino** pienamente nella previsione di cui al comma 1094, mentre quando lavorino anche per c/terzi esulino dall'esercizio di un'attività agricola connessa, salvo che loro stesse non esercitino un'attività agricola per definizione e fermo restando il rispetto dell'ulteriore requisito della **prevalenza**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
di 1 giornata intera

LE PROBLEMATICHE FISCALI IN AGRICOLTURA ►►

AGEVOLAZIONI

Detrazione Irpef dell'Iva assolta per l'acquisto di immobili abitativi

di Luca Mambrin

Tra le principali **novità 2016** in materia di **detrazioni Irpef** troviamo l'agevolazione introdotta dall'articolo 1, comma 56 della L. 208/2015 che prevede la possibilità di **detrarre il 50% dell'Iva corrisposta** per gli **acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016** di **unità immobiliari a destinazione residenziale** di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

Come precisato anche nella **circolare n. 20/E/2016** la disposizione è stata introdotta al fine di **"equilibrare"** il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva rispetto alle medesime operazioni soggette all'imposta di registro; infatti, secondo l'Agenzia *"le cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva e poste in essere dalle imprese costruttrici danno luogo ad un livello di imposizione più elevata, sia perché soggette ad aliquote di imposta più alte rispetto alle aliquote previste per l'imposta di registro sia perché determinate su base imponibile differente"*.

I **soggetti** che possono beneficiare dell'agevolazione **sono i soggetti passivi Irpef**; ne sono esclusi quindi i soggetti Ires quali le società di capitali e gli enti non commerciali.

È necessario che l'unità immobiliare venga ceduta da **un'impresa costruttrice**: basandosi esclusivamente sul tenore letterale della norma ciò escluderebbe dal suo ambito di applicazione le cessioni poste in essere dalle **imprese di ripristino o ristrutturatrici**, posto che in altri contesti tali imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili. Nella circolare n. 20/E/2016 viene tuttavia precisato che l'agevolazione può essere riconosciuta anche per le cessioni effettuate dalle imprese **"di ripristino"** nel senso ampio di *"impresa che applica l'Iva all'atto del trasferimento"*, considerando tale quindi non solo l'impresa che ha realizzato l'immobile ma anche le imprese di "ripristino" o "ristrutturatrici" che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del T.U. dell'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.

Per poter beneficiare dell'agevolazione **l'immobile deve essere a destinazione residenziale** e di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente: la norma non limita quindi **il beneficio all'acquisto dell'abitazione principale**, né sono previste **esclusioni per gli immobili c.d. di lusso** (ovvero quelli appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9).

Nella **circolare n. 12/E/2016** l'Agenzia ha precisato che l'acquisto nel periodo di imposta 2016 di un appartamento che l'impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in

locazione consente comunque di fruire della detrazione, mentre nella **circolare n. 20/E/2016** è stato chiarito che rispetto alle **pertinenze**, quali, ad esempio, posto auto o cantina, la norma non esplicita nulla circa l'estensione del beneficio fiscale anche a tali unità immobiliari. Al riguardo, in conformità all'orientamento ormai consolidato dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene possa applicarsi il **criterio dell'estensione del beneficio fiscale** spettante all'unità abitativa anche alla pertinenza, a condizione **che l'acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale**.

La detrazione Irpef in esame, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede che l'acquirente possa portare in detrazione il **"50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto"** di unità immobiliari effettuato o da effettuare **"entro il 31 dicembre 2016"**. Ne consegue che, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che **il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo di imposta 2016: non è detraibile quindi l'Iva pagata in acconto del 2015 anche se la vendita è stipulata nel 2016**; al pari **non sarà detraibile l'Iva in acconto versata nell'anno 2016** per acquisti effettuati nel 2017 **in quanto** la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare **"entro il 31 dicembre 2016"**.

La detrazione in esame non si esaurisce **in un unico periodo d'imposta ma è ripartita in dieci quote costanti** nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

In mancanza di uno specifico divieto è possibile che il contribuente possa **cumulare** la detrazione in esame con **altre agevolazioni in materia di Irpef**, quale ad esempio quella prevista dall'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir che prevede la detrazione del 50% sul **25% del prezzo** in caso di acquisto di **immobili ristrutturati**, fermo restando tuttavia il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Ad esempio, un contribuente che acquista da **un'impresa di ristrutturazione** un'unità immobiliare, con le agevolazioni "prima casa", all'interno di **un fabbricato interamente ristrutturato**, al prezzo di 200.000 euro + Iva al 4%, per un totale di **208.000 euro**, avrà diritto:

- alla **detrazione**, spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge di stabilità, del **50% dell'Iva pagata sull'acquisto dell'immobile**. Tale detrazione è pari ad euro 4.000 (8.000* 50%);
- alla **detrazione**, spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir, del **50% calcolato sul 25% del costo dell'immobile rimasto a suo carico**. Tale detrazione è pari ad euro 25.500: [(208.000 – 4.000) * 25% = 51.000 * 50%].

Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di **realizzazione di box pertinenziale**, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all'immobile agevolato ai sensi della disposizione in commento, relativamente al quale spetta anche la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. d) del Tuir pari al **50% del costo di realizzazione documentato dall'impresa**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

PENALE TRIBUTARIO

Spetta all'ente dimostrare l'effettiva idoneità del Modello 231

di Luigi Ferrajoli

Ancora una volta, la Cassazione, con la **sentenza n. 28557 dell'8 luglio 2016**, torna a pronunciarsi su un episodio di **infortunio sul lavoro**, sviscerando le problematiche circa i profili di responsabilità del datore di lavoro e ponendo l'attenzione sulla necessità di implementare un sistema di prevenzione idoneo a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

In tali ipotesi è inevitabile interrogarsi **se sia attribuibile all'Ente una responsabilità penale ex D.Lgs. 231/2001** per non aver adottato tutte le precauzioni necessarie allo scopo di prevenire il verificarsi a suo interesse o vantaggio, dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui **all'articolo 25 septies** del citato decreto.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dichiarato colpevole di lesioni colpose aggravate, ai sensi degli articoli 590 c.p., 583 c.p., comma 1, n. 1, e 113 c.p., il datore di lavoro dell'azienda poiché, per negligenza, aveva omesso di compiere l'adeguata manutenzione delle attrezzature da lavoro al fine di renderle idonee a svolgere le funzioni per le quali erano destinate, **cagionando lesioni gravi personali al lavoratore**. Quest'ultimo, mentre inseriva nella macchina laminatrice, priva del sistema di sicurezza necessario, fogli di cartone per l'incisione delle apposite linee di piegatura, scivolava ed agganciava il piede sinistro al rullo in movimento che lo strascinava recandogli la perdita cutanea all'avampiede e al dorso del piede sinistro con fratture alle falangi delle dita, per un periodo di malattia superiore a 63 giorni.

La Corte di Appello ha inoltre ritenuto **l'Ente responsabile ai sensi dell'articolo 25 septies del decreto** in quanto al tempo dell'episodio risultava essere **privo di un modello di organizzazione e gestione** idoneo a prevenire ipotesi di reato della specie di quello verificatosi.

L'imputato ha contestato che, in realtà, i giudici di merito avrebbero omesso di tener conto che **il modello di organizzazione sarebbe stato depositato presso l'azienda prima del fatto** e che pertanto l'Ente avrebbe dovuto non considerarsi responsabile per il comportamento posto in essere dal lavoratore che inoltre, secondo le argomentazioni presentate dal ricorrente, già da tempo lavorava presso l'azienda e che pertanto avrebbe potuto, con l'esperienza maturata negli anni, evitare l'accaduto osservando maggiore accortezza.

Sul punto, la Cassazione ha colto l'occasione per **richiamare quanto già espresso dalla sentenza ThysseKrupp (Cass. Pen. 38343/2014)** la quale ha ribadito che ai fini dell'imputazione del reato commesso dalla persona fisica in capo all'Ente occorre che il fatto

sia stato realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo.

Sul tema, si ricorda come tali requisiti devono essere considerati “*alternativi e concorrenti tra di loro, esprimendo il criterio dell'interesse una valutazione del reato di tipo teleologico, apprezzabile ex ante, al momento cioè del fatto secondo un giudizio soggettivo e avendo, invece, quello del vantaggio una connotazione eminentemente oggettiva, valutabile ex post sulla base degli effetti derivanti dalla realizzazione dell'illecito*” e che, con riferimento ai reati colposi previsti dall'articolo 25 *septies* del decreto, essi **devono essere intendersi riferiti alla condotta e non all'evento.**

In tal caso, **l'omissione da parte del datore di lavoro** di provvedere alla predisposizione degli opportuni presidi antinfortunistici si giustifica in base ad una scelta compiuta allo scopo di non sopportare i dovuti costi derivanti dalla manutenzione delle attrezzature.

La Cassazione ha precisato che la **mera adozione da parte dell'azienda del modello di organizzazione e gestione non è sufficiente per esimere l'Ente da ogni responsabilità amministrativa** per il fatto commesso, in quanto ad essa spetta provare l'idoneità di tale modello a prevenire efficacemente le fattispecie di reato pari a quelle contestate.

Incombe pertanto sull'Ente “*l'onere di dimostrare l'idoneità di tali modelli di organizzazione e gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”, aggiungendo che tale onere non può certamente ritenersi assolto “**attraverso la sola circostanza dell'esistenza di tale modello, non avendo la parte chiarito se esso contemplasse l'adozione delle misure di sicurezza mancanti**”.

Ciò non fa altro che richiamare alla mente le considerazioni di recente compiute dal CNDCEC nel **documento** “*Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*” nel quale si è posto l'accento sulla necessità che il modello organizzativo sia “*customizzato*” ossia che sia adottato tenendo conto delle **peculiarità della struttura organizzativa presente nell'Ente e delle attività aziendali dal medesimo svolte**, non potendo altrimenti esplicare la sua naturale funzione esimente qualora risulti vago e generalizzato nella descrizione delle attività e nella definizione dei protocolli posti a presidio delle stesse.

Da ultimo, si ricorda che non è sufficiente che l'Ente provveda alla mera implementazione del modello ma occorre altresì che ne garantisca la piena ed effettiva attuazione mediante la nomina di un apposito **Organismo di Vigilanza** e la predisposizione di efficaci **meccanismi di controllo** che monitorino costantemente sulla concreta osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione aziendale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI, IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231



Milano

Verona

ENTI NON COMMERCIALI

Il lavoro sportivo dilettantistico: una storia senza fine

di Guido Martinelli

Due recenti sentenze, di segno contrario l'una all'altra, ripropongono in maniera oserei dire "drammatica" la necessità di porre un punto fermo alla disciplina del "**lavoro sportivo dilettantistico**".

Con questo termine ci riferiamo a quei soggetti che prestano la loro opera, in via principale anche se non esclusiva, in **settori sportivi non professionistici** e che da questa attività riscuotono la parte **principale** dei loro proventi. Il problema è presto sintetizzato. Il legislatore tributario ha inquadrato tra i **redditi diversi** il ricavo da tali attività. Ma questo inquadramento fiscale produce, come conseguenza diretta, che su tale emolumento non siano applicabili **ritenute previdenziali e assistenziali**, previste solo per i redditi da lavoro.

La prima decisione in commento è la **sentenza n. 2118 del 11.05.2016** emessa dalla sezione lavoro della **Corte d'Appello di Roma**. Il fatto è quello comune alle altre decisioni in questa materia. **Accertamento Inps** verso una associazione sportiva che gestiva un centro di *fitness* a seguito del quale venivano recuperati i contributi dovuti alla gestione ex Enpals per sette istruttori, ai quali fino a quel momento erano stati riconosciuti i compensi sportivi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir e, come meglio sopra precisato, in quanto tali non soggetti a contribuzione previdenziale.

Facendo riferimento al decreto ministeriale 15.03.2005 che ha adeguato le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Enpals e, più in particolare, al punto 20 che prevede "*impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e ai circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre*", il giudicante di appello afferma: "*dal semplice tenore letterale della espressione normativa di cui al n. 20 emerge l'obbligo contributivo a carico dell'appellante nei riguardi degli istruttori di attività sportive a prescindere dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro ed essendosi peraltro la stessa appellante qualificata associazione sportiva*".

La **Corte non ritiene**, inoltre, comunque **applicabile la disciplina fiscale** (e la conseguente non debenza previdenziale) dei compensi sportivi **in quanto sussisterebbe a carico dei lavoratori sia il requisito della professionalità che della: "abitualità anche se non esclusività della loro prestazione"**.

Non si può fare a meno di rilevare come, invece, la **sezione lavoro della Corte d'Appello di Bologna**, poche settimane dopo (**sentenza n. 250 del 07.06.2016**) arriva ad una **conclusione diametralmente opposta**.

Medesima fattispecie concreta. In questo caso, dopo aver analizzato la disciplina fiscale e l'evoluzione legislativa della figura in esame, ritenuta la natura di società sportiva dilettantistica del soggetto presunto datore di lavoro e la riconducibilità della prestazione resa dagli istruttori all'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, per come interpretato autenticamente dal legislatore con l'articolo 35, comma 5, del D.L. 207/2008 convertito con la L. 14/2009, la sentenza stabilisce che *"il legislatore ha così chiarito che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione, ed assistenza ad attività sportiva **beneficiano dell'esenzione fiscale contributiva** dovendosi intendere per attività sportiva dilettantistica il mero far fare sport senza che sussista un evento ulteriore a cui finalizzare tale attività"* e così conclude riformando la sentenza di primo grado che aveva invece accolto la tesi dell'istituto previdenziale: *"non sono condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di esercente attività sportiva dilettantistica che ben può caratterizzare qualsiasi rapporto di lavoro rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso".*

Il foro bolognese mantiene il suo atteggiamento di favore anche con la decisione della sezione lavoro del Tribunale (**sentenza n. 558 del 23.09.2016**), sempre sui medesimi presupposti di fatto: *"... tutte le collaborazioni svolte nell'ambito sportivo dilettantistico seguono il regime agevolato a prescindere dall'abitualità e dalla continuità della prestazione ... con la conseguenza che non essendo il compenso imponibile non potranno su di esso calcolarsi neppure oneri previdenziali ...".*

Facile rilevare come ci si trovi di fronte a due opposte chiavi di lettura della medesima disciplina. Un rilievo conclusivo evidenzia come nessuno dei collegi chiamati a decidere su detta materia abbia preso in esame il dettato di cui all'**articolo 38** della nostra **Costituzione**:

"2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

....

4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato".

Un intervento del legislatore o una definitiva **presa di posizione** della **Cassazione**, in un senso o nell'altro, si impone.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON GUIDO MARTINELLI

Milano

Bologna

Verona



FINANZA

Gli investimenti in valuta

di Marco Degiorgis

Una delle possibili forme di diversificazione è l'investimento **in una valuta** diversa dall'euro.

In pratica **si scommette sulla variazione del tasso di cambio**, entro un certo tempo, tra euro e valuta straniera.

Le possibilità di investimento sono diverse: si va dai **fondi ed ETF in valuta a cambio aperto**, che non hanno cioè protezioni del rischio cambio come invece hanno i fondi cosiddetti a valuta coperta (*Hedged*), alle **obbligazioni** e alle **azioni espresse in valute diverse dall'euro**, a **ETF e fondi che investono solo nelle variazioni dei tassi di cambio** ma espressi in euro, agli **ETF a leva sul rapporto di cambio**, ad **ETF che investono sul rapporto invertito**, cioè guadagnano se il tasso di cambio perde, semplici o a leva, al mercato *forex*, dove puoi investire direttamente nella valuta che preferisci, ai *future* nelle diverse valute e ai certificati in valuta.

Per i **fondi, ETF, obbligazioni e azioni espresi in altre valute**, il rischio è connesso, sia all'andamento del fondo o del titolo, sia all'andamento della valuta.

Per gli investimenti semplici nella sola valuta, il rischio è solo correlato all'**andamento del tasso di cambio**.

Più complessi sono invece i **prodotti a leva o inversi**, che cioè investono più di quello che hai pagato, con effetto appunto leva sui risultati: possono essere leva 2, 3, 5, eccetera. Significa che tu investi 1.000 euro ma guadagni come se ne avessi investiti 2.000 (leva 2). Il difetto è che **perdi nello stesso modo**, quindi puoi perdere più di quello che hai investito inizialmente.

Parlando di valute, l'andamento delle stesse è piuttosto imprevedibile e quindi il rischio di vedere i movimenti amplificati dall'effetto leva può diventare o un'opportunità di guadagno o una batosta memorabile.


Ad esempio, il **franco svizzero** ha guadagnato nel gennaio 2015 il 25% sull'euro in poche ore, subito dopo che la Banca Nazionale Svizzera decise di togliere la parità fissa a 1,20, per poi perdere terreno nel corso di un anno e mezzo per circa 10 punti percentuali.

Prima della decisione, le idee su come si sarebbe voluto il tasso di cambio erano opposte: chi pensava si sarebbe rivalutato e chi invece no.

Anche la storia non aiutava molto. Quando nel 2011 la BCS decise di fissare il limite massimo con l'euro a 1,20, la reazione fu prima di rivalutazione per poi portarsi alla soglia prefissata.





La **sterlina inglese** invece ha perso dallo scorso 23 giugno ad oggi, era del *post Brexit*, circa il 10%, e dal luglio 2015, quindi in un anno, circa il 17%. In questo caso era abbastanza prevedibile che se il Regno Unito fosse uscito dall'UE, la sua moneta avrebbe accusato il colpo. Ma chi poteva prevedere che avrebbero vinto i *leave*? Neppure i sostenitori dell'uscita sembrano crederci tuttora.



I movimenti valutari sono il risultato di componenti diverse. Ci sono le aspettative del mercato, le manovre dei grandi speculatori, le decisioni delle banche centrali, le politiche economiche e la bilancia *import/export*, oltre alle riserve valutarie detenute dagli Stati.


Un caso interessante di manovre di politica economica è quello della valuta cinese, lo yuan o renminbi. È sempre stata collegata al dollaro USA ma fino al 2005 il tasso di cambio era bloccato a 8,2 renminbi per 1 dollaro. Poi la Banca Centrale cinese ha deciso di lasciar fluttuare il cambio ma tenendolo sempre vincolato ad oscillazioni massime di 2 punti percentuali rispetto al dollaro. Solo a partire dal 2015 la PBoC ha iniziato a far oscillare maggiormente il tasso, oltre i limiti del 2%. **La debolezza dello yuan potrebbe contribuire a migliorare le esportazioni cinesi, in crollo da un anno e mezzo.**





In periodi di sfiducia, instabilità delle borse, incertezze economiche si riattivano i meccanismi di protezione e difesa del patrimonio e quindi c'è la rincorsa ai **beni rifugio**.

Alcune valute vengono considerate beni rifugio, come il dollaro USA o il franco svizzero, ma anche valute del nord Europa come la corona norvegese.



Quindi, **le valute possono essere utilizzate per ridurre il rischio degli investimenti?**

In alcuni momenti storici si, ad esempio quando l'Italia era stata inserita nella lista dei paesi europei di serie B e rischiava l'estromissione dall'UE, la conseguenza sarebbe stata il ritorno alla **lira**, con effetti deprimenti sul cambio. Ricordate lo **spreadbund /btp** intorno a quota 600 tra il 2011 e il 2012? Sono passati solo 4 anni.

Ora la situazione è più complicata di allora, perché sembra ipotizzabile addirittura una **disgregazione** dell'Euro.

Allora forse può valere la pena prendere in considerazione investire in titoli di stato di paesi "forti", anche in zona euro, ma che in uno scenario di disgregazione vedrebbero convertire le proprie emissioni nella valuta originaria rivalutata rispetto all'euro morente.

Non sto dicendo che questo è ciò che mi aspetto che accada, ma forse una parte di investimenti in quella direzione potrebbe avere un senso.

Qual è il rischio di diversificare in eccesso? Che ti puoi trovare con tassi di cambio che si muovono in direzioni opposte, qualcuno sale e qualcuno scende, quindi annullando ogni effetto.

Ma puoi anche trovarsi con movimenti **opposti** rispetto a quelli che hai ipotizzato, ad esempio l'area euro non si disgrega affatto ma anzi si fortifica, e quindi accusare perdite dall'aver investito in valute diverse.

È sempre questione di **giusti equilibri** e di **manovre correttive** nel tempo; non esiste nessuna ricetta segreta.

Per poter fornire dei consigli è necessario prima di tutto capire quali sono le **ragioni** per cui stai investendo, quali sono le cose che vuoi fare con il tuo denaro e quando, quali sono quelle assolutamente fondamentali e quali quelle marginali, che non ti cambiano la vita se non le raggiungi.

Insomma, bisogna partire dal ***Life Planning***.

Le decisioni di investimento, e quindi i miei suggerimenti, saranno una conseguenza logica della tua **pianificazione personale**.

Per approfondire il ruolo del professionista nella gestione dei patrimoni vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

**IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA PIANIFICAZIONE ►►
PATRIMONIALE E NEL LIFE PLANNING**

Bologna Milano Verona